

DCO 31/09

**ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE COOPERATIVE ELETTRICHE NELL'AMBITO DEL
MERCATO ELETTRICO LIBERALIZZATO**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 ottobre 2009, ARG/Elt 143/09.

7 ottobre 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 ottobre 2009, ARG/Elt 143/09 "Avvio di procedimento per la regolamentazione delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nell'ambito del mercato liberalizzato" (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/09).

Il documento per la consultazione è focalizzato sulla regolamentazione delle cooperative elettriche anche alla luce della completa apertura del mercato alla concorrenza iniziata già nel luglio 2007 al fine di prevedere una più chiara distinzione degli aspetti relativi alla funzionalità della rete da quelli legati all'approvvigionamento dell'energia elettrica.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni e proposte fino al 15 novembre 2009, termine di chiusura della consultazione.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

Premessa.....	2
1 Introduzione e oggetto della presente consultazione	4
2 Le cooperative elettriche.....	4
3 Il contesto normativo	6
4 Obiettivi generali e motivazioni alla base dell'intervento dell'Autorità.....	14
5 La proposta dell'Autorità per le cooperative con soci e non soci con propria rete con concessione	15
6 La proposta dell'Autorità per le cooperative con soli soci e con propria rete senza concessione	21
7 La proposta dell'Autorità per le cooperative con soli soci e senza una propria rete	23

1 Introduzione e oggetto della presente consultazione

- 1.1 Con la deliberazione ARG/elt 143/09, l'Autorità ha avviato un procedimento per la regolamentazione delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: cooperative), nell'ambito della liberalizzazione del settore elettrico.
- 1.2 Nell'ambito di tale procedimento, con il presente documento di consultazione l'Autorità intende esprimere i propri orientamenti per la regolazione delle cooperative nel nuovo contesto del settore elettrico liberalizzato tenuto conto delle misure regolatorie già adottate dall'Autorità, in coerenza con l'assetto nazionale del settore e tenendo conto della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge n. 99/2009).

2 Le cooperative elettriche

- 2.1 Le cooperative elettriche svolgono nei confronti dei propri soci l'attività di autoproduzione elettrica, vale a dire che tale energia viene prioritariamente messa a disposizione dei soci senza ricarico dei margini commerciali. Si parla, in tal senso, di scopo mutualistico: attraverso un rapporto diretto con i propri soci la società cooperativa elimina l'intermediazione e il profitto di altri imprenditori, così offrendo ai cooperatori beni e servizi con un risparmio di spesa o assicurando loro una maggiore remunerazione per i fattori produttivi ceduti alla società.
- 2.2 Per garantire la fruizione dell'energia autoprodotta e dal momento che la loro collocazione è, in genere, in zone marginali a bassa densità di utenza, spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale (alluvioni, dissesto geologico), le cooperative elettriche hanno realizzato nel tempo reti di collegamento tra produzione e utilizzazione, svolgendo di fatto, in mancanza di altre reti, il servizio di distribuzione e vendita anche a clienti finali non soci, con produzione di utili (cosiddetto lucro oggettivo).
- 2.3 Queste imprese sono state esonerate dalla nazionalizzazione introdotta dalla Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e poi riconosciute e regolamentate dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), come più ampiamente descritto nel successivo punto 3.1.
- 2.4 La disciplina societaria colloca tali cooperative in una particolare categoria - quella delle cooperative a mutualità prevalente - caratterizzate da stringenti vincoli alla distribuzione degli utili e dal principio che impone loro di operare prevalentemente con i propri soci o di avvalersi in prevalenza di fattori produttivi da questi forniti.
- 2.5 Il Codice civile (artt. 2512, 2513 e 2514) evidenzia ampiamente i requisiti necessari ai fini dell'attestazione della mutualità prevalente stabilendo, tra l'altro, anche criteri di prevalenza che ogni anno devono essere verificati dagli amministratori e sindaci della cooperativa ed esposti contabilmente nella nota integrativa allegata al bilancio. In particolare:
 - se l'attività di vendita di beni e servizi è svolta prevalentemente a favore dei soci andrà dimostrato che i ricavi delle vendite verso i soci sono superiori al 50 per cento del

totale dei ricavi delle vendite e prestazioni di cui alla voce A1 del conto economico (ovvero del punto A1 di cui all'art. 2425 comma 1, cod. civ.);

- se le prestazioni lavorative dei soci sono prevalenti rispetto alle altre di cui si avvale la cooperativa andrà dimostrato che il costo del lavoro prestato dai soci è superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro di cui alla voce B9 del conto economico (ovvero del punto B9 di cui all'art. 2425 comma 1, cod. civ.);
- se gli apporti di beni o servizi da parte dei soci sono prevalenti rispetto a tutti gli altri apporti andrà dimostrato che il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50 per cento del totale dei costi per servizi di cui alla voce B7 del conto economico (ovvero del punto B7 di cui all'art. 2425 comma 1, cod. civ.) ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui alla voce B6 del conto economico (ovvero del punto B6 di cui all'art. 2425 comma 1, cod. civ.).

2.6 Le cooperative si collocano nell'ambito del primo tipo di società a mutualità prevalente (vendita di beni e servizi è svolta prevalentemente a favore dei soci).

2.7 Risulta di particolare interesse per le cooperative, il regime derogatorio al requisito della prevalenza introdotto con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 30 dicembre 2005 che stabilisce di non computare tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti (ad esempio: non considerando i ricavi derivanti dall'obbligo di svolgere l'attività di distribuzione anche per gli utenti non soci).

2.8 Ad oggi sono 32 le cooperative elettriche sopravvissute alla nazionalizzazione, concentrate soprattutto nel Trentino Alto Adige (24), ma presenti anche in Valle d'Aosta (2), Piemonte (1), Lombardia (3) e Friuli (2). Va inoltre sottolineato che delle 24 aziende del Trentino Alto Adige, 21 sono concentrate nella provincia di Bolzano, con un numero medio di clienti inferiori a 100 e anche con la presenza di più cooperative nello stesso comune.

2.9 A livello più generale i numeri di riferimento indicano che complessivamente le cooperative producono circa 400 milioni di kWh all'anno, quasi esclusivamente da fonte idrica, e servono 60 comuni, 65 mila utenti tra famiglie e imprese (di cui circa 30 mila sono soci delle coop) per una popolazione servita di oltre 300 mila abitanti.

2.10 Sulla base delle fonti analizzate l'attuale configurazione tipologica delle cooperative risulta la seguente:

- con soli soci, senza concessioni di distribuzione:
 - con reti proprie:
 - produzione da impianti connessi alle proprie reti (ad esempio: Società Cooperativa Elettrica Pro-Colloro);
 - produzione da sottensione (ad esempio: Consorzio Idroelettrico Edolo Mù)
 - senza reti di distribuzione e con propri impianti di produzione (ad esempio: quota parte della Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.C.);
- con soci e non soci, con reti proprie, con concessione di distribuzione (per molti casi ancora da rilasciare) e con impianti di produzione.

3 Il contesto normativo

Quadro normativo di riferimento per l'attività di distribuzione

- 3.1 Il quadro normativo nell'ambito del quale l'Autorità è chiamata a definire prezzi e corrispettivi per il servizio elettrico è precisato nel decreto legislativo n. 79/99. Tale decreto, oltre a definire la struttura organizzativa del settore, ai sensi dell'articolo 9, definisce le disposizioni di base per quanto concerne l'attività di distribuzione, definita come il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali. Il medesimo decreto definisce come cliente finale, la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.
- 3.2 Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
- 3.3 Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica è previsto il rilascio di una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Qualora in un comune fosse presente più di un distributore elettrico, si dovranno adottare opportune iniziative per l'unificazione dei servizi. A tal fine l'articolo 9, comma 4, prevede che le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'Enel la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze.
- 3.4 In taluni casi, quando l'ente locale figurava come socio, le cooperative si sono avvalse della disposizione di cui sopra per ottenere la cessione dei rami d'azienda Enel nei comuni di appartenenza e il rilascio della concessione; in questa circostanza, al fine di superare la soglia sopra prevista, i soci e i non soci sono stati equiparati e considerati indistintamente utenti del servizio di distribuzione.
- 3.5 Allo stato attuale risulta che sono state rilasciate le concessioni di distribuzione alle sole cooperative che assicurano la fornitura a utenti non soci al di fuori delle Province Autonome di Bolzano e Trento. In tali Province le cooperative sono, comunque, legittimate a distribuire sulla base degli statuti autonomi come descritto nei paragrafi 3.23 e seguenti.
- 3.6 I decreti ministeriali aventi ad oggetto il rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica recano nelle convenzioni ad essi allegate (di seguito: convenzioni di distribuzione) le finalità, le condizioni, le modalità e i limiti della medesima attività.
- 3.7 Le convenzioni di distribuzione definiscono come "rete di distribuzione" una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione nazionale.
- 3.8 Le convenzioni di distribuzione definiscono inoltre le "reti con obbligo di connessione di terzi" come:
 - le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi

incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999;

- le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
- le piccole reti isolate;
- le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
- la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale.

- 3.9 La definizione di reti con obbligo di connessione di terzi è ripresa anche nell'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 348/07, Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.
- 3.10 Da tali previsioni, nonché dall'evidenza che la cooperativa, come soggetto giuridico, non si configura come cliente finale che acquista energia per uso proprio, ma piuttosto come un "rivenditore a mutualità prevalente", emerge una prima criticità che configurerebbe come le cooperative con proprie reti, operative alla data di approvazione del decreto legislativo n. 79/99, siano da considerarsi a tutti gli effetti reti con obbligo di connessione di terzi, indipendentemente dall'esistenza o meno di clienti finali non soci allacciati alle proprie reti.
- 3.11 Le convenzioni di distribuzione specificano che l'attività di distribuzione è esercitata sulle reti di distribuzione situate nell'ambito territoriale di competenza della concessionaria e fanno parte della suddetta attività: la gestione delle reti di distribuzione, la decisione degli interventi di manutenzione, la programmazione e l'individuazione degli interventi di sviluppo, l'esercizio degli impianti, l'esecuzione degli interventi di manutenzione, la realizzazione degli interventi di sviluppo.
- 3.12 Le convenzioni specificano inoltre che l'attività di distribuzione è esercitata dalla concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione nel territorio dei comuni oggetto della concessione nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e in osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero stesso e dall'Autorità, nonché delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia.
- 3.13 Dalle disposizioni riportate nelle convenzioni e ricordate nei precedenti punti 3.7, 3.8 3.11 e 3.12, emerge che la concessionaria è responsabile del pubblico servizio di distribuzione per l'intero ambito comunale oggetto della concessione. Pertanto, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, una cooperativa che ha ottenuto la concessione deve rispettare gli obblighi di cui al precedente punto 3.12 per tutti i clienti finali che si trovano nell'ambito comunale oggetto della concessione. Infatti, le concessioni finora rilasciate alle cooperative non fanno distinzione tra soci e non soci.
- 3.14 Dalle medesime disposizioni, emerge inoltre che la concessionaria è responsabile del pubblico servizio di distribuzione anche nei confronti di eventuali reti con obbligo di connessione di terzi situate nell'ambito comunale oggetto della concessione. Pertanto, le medesime convenzioni prevedono, tra l'altro, che, ferme restando le disposizioni in materia di obblighi inerenti l'attività di distribuzione previsti dalle norme vigenti nonché dalle delibere dell'Autorità, la concessionaria, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) e sulla base di una convenzione tipo approvata dall'Autorità, al fine di garantire gli obblighi di pubblico servizio, stipula con ciascun soggetto che sia titolare o abbia la disponibilità delle reti di cui al precedente punto 3.8, quarto alinea, una convenzione che regola i rapporti e le condizioni

di fornitura della concessionaria agli utenti terzi connessi a dette reti che rimangono fisicamente delimitate alla struttura esistente alla data di stipula della convenzione di distribuzione.

- 3.15 Ne consegue, tenuto conto di quanto riportato nel precedente punto 3.14, che le reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, in assenza di concessione per le attività di distribuzione, possono evolvere solamente nell'ambito delle possibilità a tal fine disposte dalle imprese distributrici titolari di concessione, stante gli obblighi di connessione che potrebbero emergere sulla base di valutazioni di opportunità da parte delle stesse imprese distributrici.
- 3.16 Le convenzioni definiscono inoltre come "rete interna di utenza" qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della Società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale.
- 3.17 Le convenzioni prevedono che, limitatamente alle reti interni di utenza e alle linee dirette, anche se ubicate nell'ambito territoriale di competenza della concessionaria, il rilascio della concessione non comporta il riconoscimento di diritti di esclusiva, di priorità ovvero competenze o condizioni di maggior favore nell'accesso e nell'utilizzo di dette reti. Si ricorda che le linee dirette sono state definite dal decreto legislativo n. 79/99 come "la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione".
- 3.18 Le recenti disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/2009, definiscono le "Reti interne di utenza", come una rete elettrica che rispetta tutte le condizioni previste al medesimo comma, tra le quali: era esistente alla data di entrata in vigore della legge o almeno aveva ottenuto tutte le autorizzazioni alla realizzazione entro il medesimo termine, connette unità di consumo industriali ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, non è sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, è collegata a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV, ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore e che non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
- 3.19 Le reti delle cooperative presentano le seguenti caratteristiche:
- connettono una pluralità di soggetti, e non un centro di produzione con un centro di consumo;
 - connettono soprattutto clienti di tipo domestico o comunque non industriali;
 - sono di solito connesse al sistema in media o bassa tensione;
 - l'energia elettrica prodotta non è funzionalmente essenziale a processi produttivi industriali, stante anche la consistente presenza di clienti finali civili;
 - sono preesistenti rispetto al decreto legislativo n. 79/99.
- 3.20 Le cooperative non possono essere pertanto definite né come "reti interne di utenza", né come "linee dirette"; ricadono, piuttosto, nella fattispecie di rete con obbligo di connessione di terzi, con o senza concessione.
- 3.21 Si ricorda tra l'altro che, il medesimo articolo 33, comma 5, della legge n. 99/2009, stabilisce che i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri di sistema sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, con l'esclusione delle reti interne di utenza individuate come al precedente punto 3.18. Detta disposizione si applica pertanto anche alle cooperative.
- 3.22 Peraltro, gli utenti soci delle cooperative, essendo considerati allacciati ad una rete con obbligo di connessione di terzi, possono godere di tutte le tutele previste per gli altri utenti

del sistema elettrico, quali la maggior tutela e/o la tariffa sociale per gli utenti domestici, nonché usufruire singolarmente di servizi quali lo scambio sul posto, come più dettagliatamente illustrato nel successivo punto 5.41.

Spunti per la consultazione

- S1 Si condividono le conclusioni riportate nel seguente paragrafo sulla base della normativa ricordata? In caso di risposta negativa, quale altra interpretazione può essere fornita della normativa in vigore?
- S2 In particolare si condivide l'impostazione che una cooperativa elettrica non può configurarsi come un cliente finale?
- S3 Si evidenziano altre disposizioni normative che rilevano ai fini della regolazione dell'attività di distribuzione delle cooperative? In caso di risposta affermativa quali? e quali conclusioni si possono trarre da queste ulteriori disposizioni?

Quadro normativo e situazione nelle Province autonome di Trento e Bolzano

- 3.23 Le prerogative delle Province autonome di Bolzano e Trento sono regolate dal DPR 26 marzo 1977, n. 235/77, come successivamente modificato e integrato (di seguito: DPR n. 235/77).
- 3.24 L'articolo 1-ter del DPR n. 235/77, commi 1 e 2, prevedono quanto segue:
- a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle Province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali;
 - nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del decreto nonché le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.
- 3.25 Attualmente risultano approvati i Piani Provinciali di distribuzione ma non sono ancora state rilasciate le concessioni.
- 3.26 I piani della distribuzione delle due Province Autonome prevedono che il rilascio delle concessioni sia subordinato al soddisfacimento da parte delle imprese delle seguenti condizioni:
- osservare ed applicare tutte le direttive e gli obblighi per il settore della distribuzione elettrica di cui alle deliberazioni dell'Autorità, di Terna nonché dell'Acquirente unico;
 - comprovare con continuità - soprattutto attraverso una formazione trasparente e documentata delle tariffe - la qualità del servizio, in particolare in relazione alla tutela dell'utente, nonché la continuità del servizio medesimo e la sua economicità per il cliente;

- applicare ed attuare le norme nazionali ed internazionali, previste per la tecnica impiantistica, per l'impiego di macchinari e per l'esercizio del distributore;
 - garantire l'informazione all'utente e la comunicazione con il cliente elettrico.
- 3.27 Inoltre le imprese che ottengono la concessione per la distribuzione elettrica sono obbligate a fornire il servizio per l'intera durata della concessione e pertanto si assumono l'obbligo di svolgere il servizio di distribuzione elettrica su tutto il territorio di distribuzione a loro assegnato alle medesime condizioni, mai discriminanti, e sempre garantendo uguale qualità e certezza di rifornimento; hanno altresì l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3 del DPR 235/77.
- 3.28 Pur non prevedendo l'imposizione del distributore unico per ambito comunale i piani prevedono la costituzione di una società per ciascuna provincia che si dovrebbe far carico dell'intera attività di distribuzione nelle due Province al fine di superare la forte frammentazione esistente che comporta un consistente aggravio dei costi della distribuzione.
- 3.29 Tale aspetto è stato oggetto di critiche da parte dei distributori, che hanno portato all'attuale stallo nel rilascio delle concessioni.
- 3.30 La normativa di riferimento delle due Province Autonome non si discosta in maniera sostanziale da quanto definito dalla normativa nazionale. In particolare i piani di distribuzione provinciali mettono in evidenza gli obblighi di servizio pubblico legati all'attività di distribuzione e la necessità di un trattamento non discriminatorio per tutti gli utenti.

Spunti per la consultazione

- S4 Si ritiene che la normativa delle due Province Autonome, contrariamente a quanto sopra affermato, possa implicare differenze sostanziali ai fini della regolazione delle cooperative situate nelle medesime Province rispetto al quadro nazionale? Motivare le risposte.

Liberalizzazione del mercato elettrico

- 3.31 La Direttiva 2003/54/CE ha fissato i riferimenti per la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica: a far data dall'1 luglio 2007, la vendita dell'energia elettrica è stata completamente liberalizzata, così riconducendo ai soli servizi di rete eserciti in esclusiva l'esigenza di stretta regolamentazione tariffaria.
- 3.32 Il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come modificato dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07) stabilisce misure immediate con decorrenza 1 luglio 2007 per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, e dispone, superando il precedente assetto del mercato vincolato, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007.
- 3.33 In particolare la legge n. 125/07 dispone che i clienti finali domestici acquisiscano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura del mercato vincolato e di scegliere un fornitore diverso dalla impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale.
- 3.34 La medesima legge n. 125/07 stabilisce, tra l'altro, diversi obblighi di separazione societaria ricadenti sulle imprese distributrici in ragione della numerosità dei clienti connessi alle proprie reti e le relative tempistiche attuative.
- 3.35 Le disposizioni di cui al precedente punto 3.33 hanno un notevole impatto sulla regolamentazione delle cooperative, in quanto consentono a ciascun utente socio, anche

domestico, di scegliere liberamente un fornitore di energia elettrica e di non essere più vincolato ad approvvigionarsi dall'Acquirente Unico attraverso la sua impresa distributrice.

Provvedimenti generali dell'Autorità di interesse delle cooperative

- 3.36 Ai sensi della legge n. 481/95, il soggetto che esercisce in concessione l'attività di distribuzione, in quanto titolata a svolgere il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, è obbligata al rispetto delle direttive emanate dall'Autorità.
- 3.37 Tra le principali norme di carattere generale e procedurale di interesse per le attività delle cooperative elettriche si ricordano:
- l'Allegato A alla deliberazione n. 250/04, "Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 maggio 2004";
 - l'Allegato A alla deliberazione n. 34/05, "Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (deliberazione n. 34/05)";
 - la deliberazione n. 188/05, "Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005";
 - l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
 - l'Allegato A alla deliberazione n. 152/06, "Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità";
 - la deliberazione n. 292/06, "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione";
 - la deliberazione n. 88/07, "Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione";
 - l'Allegato A alla deliberazione n. 90/07, "Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici".
 - la deliberazione n. 156/07, "Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (TIV)";
 - la deliberazione n. 157/07, "Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale";
 - l'Allegato A alla deliberazione n. 278/07, "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) – TILP";
 - l'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011";
 - gli Allegati A e B alla deliberazione n. 348/07, rispettivamente "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di

trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (TIT)" e "Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" (TIC);

- la deliberazione 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, "Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV";
- l'allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, "Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)";
- la deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08, "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)";
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007";
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 178/08, "Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica";

3.38 Il TIT definisce tutti i servizi collegati all'attività di distribuzione. In particolare, il soggetto che esercisce in concessione l'attività di distribuzione eroga, ai sensi del TIT, la distribuzione, la misura, la commercializzazione del servizio di distribuzione e, indirettamente, anche la trasmissione, per la quale applica agli utenti finali l'esazione prevista dal medesimo TIT (componente tariffaria TRAS).

3.39 Tra le norme generali è da richiamare l'allegato A al "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", approvato con deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU), che raccoglie le norme dell'Autorità in materia di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

3.40 Considerate le ridotte dimensioni le cooperative, ai sensi della normativa vigente (legge n. 125/07), non saranno soggette ad una separazione societaria, ma solo ad una separazione contabile, che è obbligatoria per tutti gli esercenti che operano nei settori dell'energia elettrica (e del gas) sul territorio italiano. Molte cooperative potranno inoltre usufruire della separazione contabile semplificata.

3.41 Il sistema di separazione contabile semplificato è previsto per gli esercenti di minori dimensioni, che svolgono le seguenti attività (articolo 16, comma 2 del TIU):

- produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestore di almeno un'unità rilevante come da deliberazione n. 168/03;
- i servizi di distribuzione e misura di energia elettrica al di sotto della soglia dei 5000 punti di prelievo;
- acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno;
- vendita ai clienti liberi o tutelati dell'energia elettrica per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno.

3.42 Detto sistema di separazione contabile semplificato prevede:

- una minore articolazione delle attività;
- l'assenza della suddivisione delle attività in comparti;
- la possibilità di integrare le informazioni della contabilità generale e di quella analitica con elaborazioni di tipo extracontabile effettuate anche a posteriori, purché siano basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;

- l'utilizzo di un unico aggregato, indiviso, per le poste di pertinenza di tutti i servizi comuni;
- la possibilità, sotto determinate condizioni, di non evidenziare separatamente eventuali funzioni operative condivise, sommandole con i servizi comuni di cui al precedente alinea;
- l'impiego di un unico *driver* per l'attribuzione delle poste economiche dell'aggregato relativo ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- un minore articolazione dei conti annuali separati, che non prevedono la redazione di prospetti di stato patrimoniale.

Provvedimenti specifici dell'Autorità di interesse delle cooperative

- 3.43 Per quanto riguarda la regolamentazione specifica delle cooperative, si ricorda infine che l'Autorità, con la deliberazione 28 febbraio 2006, n. 43/06, ha avviato un procedimento per la definizione di modalità applicative delle proprie disposizioni destinate alle cooperative, ai fini della regolazione di alcuni servizi di pubblica utilità del settore elettrico e in primo luogo in relazione al Testo integrato in vigore nel precedente periodo regolatorio (2004-2007), nonché alla disciplina del servizio di dispacciamento e del *load profiling*, allora regolamentate rispettivamente dalle deliberazioni 30 dicembre 2003, n. 168/03 e 16 ottobre 2003, n. 118/03.
- 3.44 Successivamente, con deliberazione 23 aprile 2007, n. 95/07, l'Autorità ha definito criteri generali per l'applicazione delle disposizioni in materia di verifica del vincolo V1 e di perequazione generale alle cooperative elettriche. In coerenza con i criteri definiti, con determina del Direttore della Direzione Tariffe n. 1/08 sono state infine definite le modalità applicative del regime di perequazione generale per il secondo periodo regolatorio (2004-2007).

4 Obiettivi generali e motivazioni alla base dell'intervento dell'Autorità

Obiettivi generali

- 4.1 Nella deliberazione ARG/elt 143/09, l'Autorità ha disposto che nella formazione dei provvedimenti finali si tenesse conto delle seguenti esigenze generali:
- favorire la stabilità regolatoria;
 - promuovere la tutela degli interessi degli utenti finali;
 - garantire il rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio;
 - promuovere la trasparenza e la semplificazione dei rapporti tra gestori del servizio e gli utenti finali;
 - armonizzare la regolazione delle cooperative elettriche con l'evoluzione del processo di liberalizzazione e del quadro regolatorio europeo.
- 4.2 In particolare, relativamente all'ultimo obiettivo di cui al precedente punto 4.1, l'Autorità si è posta l'obiettivo di garantire la compatibilità della regolazione delle cooperative con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico a partire dal 1 luglio 2007.

Motivazioni dell'intervento dell'Autorità

- 4.3 Infatti, mentre nel periodo precedente al 1 luglio 2007, gli utenti "domestici" soci di una cooperativa rivestivano un ruolo ambiguo, sostanzialmente non previsto dalle norme in vigore (non avrebbero potuto acquistare dalla cooperativa l'energia in quanto clienti vincolati, nel contempo la cooperativa non avrebbe potuto essere intesa come cliente finale in quanto non acquirente per uso proprio¹); nel nuovo assetto del sistema elettrico, essendo gli utenti domestici a tutti gli effetti utenti con diritto di usufruire del mercato libero, è possibile configurare una soluzione coerente, nel rispetto delle linee generali definite dal quadro normativo attuale, come esposte nel precedente capitolo 3.

La regolazione delle cooperative nel mercato elettrico liberalizzato

- 4.4 A tale proposito, l'Autorità intende applicare un approccio che consenta di distinguere gli aspetti relativi alla funzionalità della rete da quelli legati all'approvvigionamento dell'energia, salvaguardando alcuni principi di carattere generale che prevedono:
- il riconoscimento, per i soci della cooperativa, dei vantaggi di produrre energia da propri impianti e distribuirla attraverso la propria rete;
 - il rigoroso rispetto del "ruolo fisico" della rete di distribuzione le cui prestazioni, valenze, costi, ecc. prescindono dalla natura dell'utenza (socio o non socio), anche in considerazione del fatto che tale natura potrebbe non essere stabile nel tempo;
 - una chiara distinzione tra l'applicazione degli aspetti normativi legati alla "fisicità" degli impianti e l'applicazione di quelli inerenti alla "compravendita di energia" (i primi devono riguardare tutti gli "utenti" delle reti, i secondi devono salvaguardare obbligatoriamente la categoria dei non soci).
- 4.5 Partendo dai principi sopra enunciati è possibile prospettare la seguente soluzione, articolata secondo le categorie:

¹ Le cooperative hanno sempre acquistato l'energia di eccedenza come distributori sotesi.

- a. cooperativa con soci e non soci, con propria rete e con concessione di distribuzione (già rilasciata o da rilasciare);
- b. cooperativa con soli soci e con propria rete senza concessione di distribuzione;
- c. cooperativa con soli soci senza una propria rete.

5 La proposta dell’Autorità per le cooperative con soci e non soci con propria rete con concessione

La “coop distr”

- 5.1 Per quanto riguarda il servizio di rete la cooperativa di cui al precedente punto 4.5, lettera a), non può che risultare a tutti gli effetti, nei confronti degli utenti soci e non soci, come un’azienda distributrice titolare di una concessione nell’ambito territoriale definito dalla concessione stessa (“coop distr”). Tale denominazione, come la successiva “coop prod” descrivono funzionalità solo virtualmente autonome, esclusivamente per chiarezza di trattazione.
- 5.2 In quanto tale, la “coop distr” deve erogare tutti i servizi previsti dal TIT e gli utenti soci e non soci risultano come tanti singoli punti di prelievo di una rete di distribuzione e sono utenti del servizio di distribuzione a tutti gli effetti.
- 5.3 In quanto distributore, la “coop distr” opera sia nei confronti dei soci che dei non soci sulla base delle disposizioni previste dalla concessione (già rilasciata o ancora da rilasciare) per il servizio di distribuzione e nel rispetto delle regole fissate dall’Autorità.
- 5.4 Tra gli obblighi previsti dalla regolazione dell’Autorità, si ricordano:
 - le tariffe obbligatorie e rispetto dei vincoli di ricavo (fatto salvo quanto specificato relativamente alle tariffe di distribuzione per gli utenti soci nel successivo punto 5.11);
 - gli obblighi di connessione;
 - la qualità del servizio elettrico;
 - gli obblighi inerenti la misura;
 - gli obblighi di natura commerciale;
 - gli obblighi informativi relativi alla disciplina del dispacciamento;
 - gli obblighi previsti dalla normativa sul *load profiling*.
- 5.5 Tra gli obblighi inerenti la misura di cui sopra si ricordano:
 - gli obblighi di installazione dei misuratori ai sensi della deliberazione n. 292/06;
 - gli obblighi relativi alla manutenzione, raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica per i punti di prelievo, ai sensi dell’articolo 21 del TIT;
 - gli obblighi previsti dalla normativa sul *load profiling* sul trattamento (orario, per fasce etc) dei punti di prelievo e di immissione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del TILP;
 - gli obblighi previsti dalla normativa sugli incentivi alla produzione fotovoltaici.
- 5.6 Relativamente alla normativa sul *load profiling*, nel caso in cui la “coop distr” non presenti punti di connessione in AT, configurandosi come impresa distributrice sottesa, assolve i compiti previsti dall’articolo 15 del TILP, tra i quali:
 - determinazione e comunicazione mensile dei CRPP (coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo);
 - determinazione e comunicazione mensile dei valori di energia elettrica immessa e prelevata trattata su base oraria;
 - comunicazione annuale relativa alle partite fisiche ai fini del conguaglio.

- 5.7 Nel caso in cui la “coop distr” presenti punti di interconnessione in AT, si configura come impresa distributrice di riferimento e assolve nei confronti di Terna i compiti previsti all’articolo 16 del TILP.
- 5.8 La “coop distr” svolge, tra l’altro, il compito di esercente per la maggior tutela, con l’approvvigionamento presso l’Acquirente Unico:
- per gli utenti non soci aventi diritto che non sono sul mercato libero;
 - per gli utenti soci aventi diritto, qualora scelgano di stare in maggior tutela.
- 5.9 La “coop distr” si interfaccia inoltre con:
- l’esercente il servizio di salvaguardia per gli utenti (soci e non soci) che non sono sul mercato libero e che non hanno diritto al servizio di maggior tutela;
 - con i grossisti che forniscono gli utenti allacciati alla rete di distribuzione (compreso il grossista che rifornisce la cooperativa) per comunicare i dati mensili relativi al prelievo di ciascun utente, ai sensi dell’articolo 35, comma 5, della deliberazione n.111/06 e dell’articolo 18, comma 3, del TIV, salvo quanto previsto al successivo punto 5.22, primo alinea.
- 5.10 Infine, la “coop distr” è soggetta a tutti gli obblighi previsti nella regolazione dello scambio sul posto sia per i soci che per i non soci.
- 5.11 È lasciata la possibilità alle cooperative di applicare tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura per i propri soci definite sulla base di propri statuti, fermo restando:
- che la cooperativa, in qualità di distributore, riconosce i corrispettivi cui alla parte II, Titolo 2, sezione 1 del TIT, per l’energia prelevata dalla rete di trasmissione nazionale sia per la quota relativa ai soci che per quella relativa ai non soci;
 - che la perequazione sarà effettuata considerando applicate a tutti i clienti allacciati (soci e non soci) le tariffe obbligatorie di trasmissione, distribuzione e misura come previste dal TIT.
- 5.12 Come esposto nel capitolo 3, le cooperative, non essendo riconducibili alle Reti interne di utenza, ricadono nelle disposizioni di cui al articolo 33, comma 5, della legge n. 99/2009. Pertanto, i corrispettivi tariffari di distribuzione e trasmissione, nonché gli oneri di sistema di tutti i clienti finali, soci e non soci, della cooperativa devono essere determinati facendo esclusivo riferimento ai singoli consumi di energia elettrica o a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali.
- 5.13 Questo implica necessariamente che tutti i clienti finali della cooperativa, soci e non soci, debbano pagare le componenti tariffarie A, UC e MCT per la totalità dell’energia prelevata dalla rete di distribuzione, come qualsiasi altro utente del sistema elettrico.

Spunti per la consultazione

S5 Si condivide l’impostazione proposta per il pagamento delle componenti tariffarie A, UC e MCT? In caso di risposta negativa, proporre soluzioni alternative, motivandole sulla base della normativa vigente.

La “coop prod”

- 5.14 Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica ai soci, la cooperativa può essere assimilata, in coerenza con il mercato elettrico liberalizzato, ad un’azienda che produce e/o compra energia elettrica per la fornitura ai propri soci (per semplicità di trattazione, “coop prod”), operando nel mercato per conto proprio o mediante un mandato senza rappresentanza ad un grossista (operando, in quest’ultimo caso, come “rivenditore”).

5.15 Relativamente alla “coop prod”, si possono configurare tre alternative.

Prima alternativa

5.16 La “coop prod” può scegliere di operare direttamente sul mercato elettrico come soggetto che produce/preleva energia. In questo caso, risulta essere un utente del dispacciamento con un punto di immissione e prelievo alla rete con obbligo di connessione di terzi, e pertanto deve, ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A della deliberazione n. 111/06:

- a. stipulare con Terna un contratto per il servizio di trasmissione in relazione all’energia elettrica prodotta e immessa in rete con obbligo di connessione di terzi;
- b. stipulare con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento per l’immissione/prelievo di energia elettrica;
- c. stipulare con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento per le unità di consumo corrispondenti ai singoli punti di prelievo dei soci;
- d. stipulare con la “coop distr” ancorché solo virtualmente un contratto di trasporto e distribuzione per i prelievi di energia delle unità di consumo (ivi inclusa l’energia elettrica destinata ai servizi ausiliari).

5.17 La “coop prod” deve gestire inoltre i rapporti con il GME (es: registrazione degli acquisti e delle vendite, programmi di immissione/prelievo), ai sensi del Titolo 2 dell’Allegato A della deliberazione n. 111/06.

5.18 Per l’approvvigionamento dell’energia di integrazione la “coop prod” deve stipulare un contratto con un grossista o acquistarla direttamente sul mercato del giorno prima.

Seconda alternativa

5.19 La “coop prod” può operare come “rivenditore”, stipulando un contratto con un grossista che ritira tutta l’energia elettrica prodotta dalla medesima “coop prod” e rifornisce la “coop prod” dell’energia elettrica necessaria per i soci. In questo caso i contratti previsti all’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A della deliberazione n. 111/06 possono essere affidati al grossista mediante mandato senza rappresentanza.

5.20 Nel caso in cui la “coop prod” opti per quest’ultima possibilità, poiché, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, il soggetto che stipula i contratti per il servizio di trasporto e per il servizio di dispacciamento in immissione deve essere il medesimo, formalmente il grossista dovrà risultare quale utente del dispacciamento per la totalità dell’energia elettrica fornita ai soci, compresa l’ autoproduzione della “coop prod”.

5.21 Relativamente al contratto di dispacciamento per i punti di prelievo dei soci della cooperativa si possono configurare le seguenti soluzioni alternative:

- a. la “coop prod” rimane titolare del suddetto contratto;
- b. il grossista risulta titolare anche del suddetto contratto.

5.22 In entrambi i casi di cui la precedente punto 5.21, lettere a) e b):

- la “coop prod” potrà regolare direttamente con i soci le partite economiche relative all’energia autoprodotta;
- la “coop prod” riconosce al grossista i corrispettivi di trasmissione e dispacciamento in immissione per il totale dell’energia nonché gli oneri di dispacciamento e l’energia di integrazione eventualmente fornita dal grossista medesimo.

5.23 Nel caso di cui al precedente punto 5.21, lettera b), si instaurerà una partita di giro tra grossista e cooperativa, in quanto la “coop prod” riconoscerà al grossista anche i corrispettivi di trasporto dei punti di prelievo ed il grossista riconoscerà a “coop distr” gli oneri di trasporto.

Terza alternativa

- 5.24 Come ultima alternativa, la “coop prod” può scegliere di stipulare la convenzione con il GSE per il ritiro dedicato dell’energia prodotta dall’impianto.
- 5.25 In questo caso il GSE, ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 280/07, ritira la totalità dell’energia elettrica prodotta dalla “coop prod”, alle condizioni economiche previste al Titolo III della medesima deliberazione.
- 5.26 La convenzione con il GSE comporta notevoli semplificazioni procedurali in quanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 280/07, essa sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell’energia elettrica.
- 5.27 Per rifornire i soci, pertanto:
- la “coop distr” si approvvigiona dall’Acquirente Unico per i soci aventi diritto alla maggior tutela e si interfaccia con l’esercente del servizio di salvaguardia, per i soci che non sono sul mercato libero e che non hanno diritto al maggior tutela;
 - oppure la “coop prod” si rifornisce sul mercato libero.
- 5.28 Nel caso di cui alla precedente lettera b), la “coop prod” può operare direttamente sul mercato libero o rivolgersi ad un grossista.

Spunti per la consultazione

- S6 Quale delle soluzioni prospettate per “coop prod” si ritiene sia preferibile?
- S7 Si ritiene che debba essere lasciata alla singola cooperativa l’opzione di quale scelta effettuare?

Approvvigionamento dell’energia da parte degli utenti soci e non soci

- 5.29 I clienti soci (anche i domestici) sono assimilati a clienti allacciati ad una rete di distribuzione che si approvvigionano nel mercato libero attraverso la propria “coop prod”; i clienti non soci sono trattati come gli altri clienti del mercato elettrico allacciati ad una rete di distribuzione.
- 5.30 Secondo quanto previsto dalla regolazione del settore, l’utente socio, come qualsiasi utente finale del sistema elettrico, può rifornirsi sul mercato libero (attraverso la “coop prod”) o usufruire del servizio di maggior tutela/salvaguardia. Si ritiene che l’utente socio non possa trovarsi contemporaneamente sui due mercati.
- 5.31 Pertanto, se l’utente socio si approvvigiona attraverso la “coop prod”, non può richiedere i prezzi di maggior tutela per l’energia elettrica eventualmente prelevata dal sistema nelle ore in cui il suo fabbisogno supera la produzione della “coop prod” (in questo caso, la “coop prod” rifornirà l’utente socio integrando l’energia elettrica autoprodotta con energia elettrica comprata sul mercato). Allo stesso modo, l’utente socio in maggior tutela/salvaguardia non può rifornirsi contemporaneamente di energia anche presso la “coop prod”. L’utente socio (come qualsiasi utente del sistema elettrico) dovrà scegliere la propria posizione sulla base delle valutazioni di convenienza.
- 5.32 Del resto, l’utente socio è libero di modificare nel corso dell’anno la propria posizione rispetto ai due mercati (libero e maggior tutela/salvaguardia), come qualsiasi utente finale del sistema elettrico.

- 5.33 Tutti i clienti, soci e non soci, domestici possono godere parimenti di particolari tutele, quali la tariffa sociale (prevista anche per gli utenti del mercato libero). Tutti i clienti, soci e non soci, in quanto utenti finali di una rete di distribuzione, possono accedere agli incentivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili alle stesse condizioni e con le medesime modalità di gestione degli altri utenti del servizio elettrico.
- 5.34 Ad esempio, un utente socio titolare di un impianto fotovoltaico può richiedere di essere ammesso a beneficiare delle tariffe incentivanti di cui alle deliberazioni n. 188/05 o 90/07. Dette tariffe sono erogate per la totalità dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (compresa la quota parte autoconsumata dall'utente), per un periodo di vent'anni a partire dalla data di entrata in esercizio del medesimo impianto. Quanto all'energia di eccedenza prodotta dall'impianto rispetto al fabbisogno, l'utente socio può scegliere di vendere sul mercato o in alternativa avvalersi del servizio dello scambio sul posto, erogato dal GSE.
- 5.35 Il servizio di scambio sul posto, regolato dal TISP, consiste nel considerare l'energia elettrica, prodotta in eccedenza dall'impianto dell'utente finale rispetto al proprio fabbisogno e immessa in rete, come "immagazzinata" nel sistema elettrico e prelevata successivamente dal medesimo utente quando, viceversa, la produzione del suo impianto risulta insufficiente rispetto al proprio fabbisogno.
- 5.36 In tal modo il sistema elettrico viene utilizzato come strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata e quindi immessa in rete per essere ri-prelevata in un momento successivo. L'energia elettrica autoconsumata in regime di scambio sul posto, vale a dire l'energia elettrica scambiata, è considerata, pertanto, non prelevata dalla rete elettrica.
- 5.37 Di conseguenza, il servizio dello scambio sul posto prevede che il GSE riconosca all'utente una compensazione per l'energia scambiata con il sistema elettrico, in modo da ristorare il valore dell'energia elettrica che il cliente finale ha comunque pagato al venditore anche se tale energia era in conto scambio.
- 5.38 Il TISP prevede che detta compensazione sia calcolata pari alla somma di:
- il minimo valore tra:
 - o il valore O_E , il costo pagato al venditore dell'energia elettrica prelevata dall'utente (in questo caso, il costo di approvvigionamento per l'utente socio dell'energia elettrica fornita dalla "coop prod");
 - o il valore C_{Ei} di mercato dell'energia immessa in rete dall'impianto, valorizzato ai prezzi di mercato (prezzo zonale della Borsa elettrica).
 - il costo relativo agli oneri di trasporto e agli oneri generali di sistema per l'energia scambiata con il sistema elettrico.
- Nel caso in cui O_E sia inferiore a C_{Ei} , la differenza tra i due viene riportata a credito negli anni successivi.
- 5.39 Nel caso delle cooperative potrebbe porsi il problema della valorizzazione di O_E , ove questa energia sia fornita all'utente socio ai prezzi definiti dalla "coop prod", come previsto nelle clausole statutarie della cooperativa.
- 5.40 L'Autorità non ritiene tuttavia che sussistano validi motivi per prevedere un'eccezione alle regole del TISP nel caso dei soci delle cooperative dal momento che, comunque, si genera un credito a carico del sistema, recuperabile ove il socio richieda energia di integrazione rispetto all'autoproduzione della cooperativa. Pertanto, la compensazione riconosciuta dal GSE all'utente socio sarà basata sui prezzi effettivamente pagato dal medesimo utente per l'approvvigionamento dell'energia elettrica alla "coop prod".

Spunti per la consultazione

S8 Si condivide l'impostazione proposta dall'Autorità per l'applicazione del TISP al caso dei soci delle cooperative? Quale altra soluzione è possibile e per quali motivi?

Effetti della soluzione proposta

- 5.41 In sintesi la proposta dell'Autorità promuove la tutela degli interessi degli utenti finali, soci e non soci, in quanto:
- tutti i clienti allacciati alla rete di distribuzione della cooperativa, sia soci che non soci, godono dei diritti e delle tutele stabilite dalle delibere dell'Autorità;
 - ciascun utente socio si rifornisce dalla propria "coop prod" e può beneficiare degli sconti sul prezzo dell'energia previsti dalla stessa ed eventualmente delle tariffe di trasmissione, distribuzione e misura definite dallo statuto della cooperativa;
 - ciascun utente socio (domestico o piccola impresa) può eventualmente rientrare nel regime di maggior tutela;
 - tutti i clienti (soci e non soci) domestici possono godere parimenti di particolari tutele, quali la tariffa sociale;
 - ciascun cliente socio domestico residente può usufruire della riduzione delle aliquote fiscali imposte sul consumo dell'energia elettrica riconosciute a quella particolare tipologia di utente;
 - ciascun utente socio e non socio può usufruire singolarmente di servizi quali lo scambio sul posto o dell'incentivazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici.
- 5.42 La proposta dell'Autorità inoltre comporta l'armonizzazione delle regole con l'evoluzione del processo di liberalizzazione, favorisce la stabilità regolatoria, garantisce il rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni per l'accesso e l'erogazione dei servizi. Infatti:
- la cooperativa si assume tutti gli oneri e gli obblighi relativi ad un distributore;
 - la cooperativa tramite l'applicazione della tariffa obbligatoria, la perequazione generale ed eventualmente quella specifica aziendale ottiene la copertura dei costi di distribuzione;
 - la cooperativa si assume tutti gli obblighi dell'esercente la maggior tutela, nonché dell'eventuale interfaccia con l'esercente di salvaguardia e con l'eventuale grossista che rifornisce la "coop prod" o altri grossisti che riforniscono utenti non soci;
 - relativamente alla produzione e compravendita di energia elettrica:
 - o la cooperativa deve assumersi tutti gli oneri dell'interfaccia con il sistema (per esempio: contratto di dispacciamento con Terna, programmi di immissione, ecc.), nel caso in cui non opti per un mandato ad un grossista o per il ritiro dedicato con il GSE;
 - o nel caso in cui la cooperativa decida di optare per un mandato senza rappresentanza ad un grossista, o di cedere energia tramite il ritiro dedicato al GSE, non deve assumersi tutti gli oneri di interfaccia con il sistema elettrico, che sono delegati al grossista o al GSE.

Spunti per la consultazione

- S9 In relazione alla proposta formulata, quali altri effetti si evidenziano oltre a quelli ricordati nei precedenti punti?
- S10 Si ritiene che siano individuabili altre possibili opzioni? In caso affermativo, descrivere le possibili opzioni e le motivazioni per le quali si ritengono preferibili a quelle delineate nel presente documento.

6 La proposta dell’Autorità per le cooperative con soli soci e con propria rete senza concessione

- 6.1 Sulla base di quanto riportato relativamente al quadro normativo di riferimento, la rete di una cooperativa con soli soci e con propria rete di cui al precedente punto 4.5, lettera b), che non sia titolare di una concessione (né sia previsto un suo rilascio) si configura, comunque, come una rete con obbligo di connessione di terzi e, in virtù della definizione di cliente finale di cui al decreto legislativo n. 79/99, gli utenti (soci) della cooperativa non possono che configurarsi come tanti singoli utenti finali della suddetta rete, ciascuno con un proprio punto di prelievo.
- 6.2 Viceversa la cooperativa, pur servendo solo i propri soci, in quanto svolge molteplici attività (produzione, compravendita di energia e distribuzione), soggette tra l’altro agli obblighi di *unbundling*, non può rientrare nella definizione di cliente finale di cui al medesimo decreto legislativo.
- 6.3 In forza di quanto esposto ai precedenti punti 3.11 e 3.14, l’azienda distributrice concessionaria nell’ambito territoriale dove la cooperativa è situata è responsabile del pubblico servizio di distribuzione anche nei confronti della rete della cooperativa stessa, vale a dire fino al punto di prelievo del singolo cliente finale socio.
- 6.4 Il singolo cliente finale socio pertanto gode di tutti i diritti e le tutele già ricordati nel precedente capitolo 5, e pertanto:
- tutti i clienti soci allacciati alla rete di distribuzione della cooperativa godono dei diritti e delle tutele stabilite dalle delibere dell’Autorità;
 - ciascun utente socio si rifornisce dalla propria cooperativa e può beneficiare degli sconti sul prezzo dell’energia previsti dalla stessa ed eventualmente delle tariffe di trasmissione, distribuzione e misura definite dallo statuto della cooperativa;
 - ciascun utente socio (domestico o piccola impresa) può eventualmente rientrare nel regime di maggior tutela;
 - tutti i clienti soci domestici possono godere parimenti di particolari tutele, quali la tariffa sociale;
 - ciascun cliente socio domestico residente può usufruire della riduzione delle aliquote fiscali imposte sul consumo dell’energia elettrica riconosciute a quella particolare tipologia di utente;
 - ciascun utente socio può usufruire singolarmente di servizi quali lo scambio sul posto o dell’incentivazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici.
- 6.5 I rapporti tra la cooperativa e l’azienda distributrice concessionaria sono regolati da una o più convenzione/i, che dovrà/dovranno disciplinare le condizioni e le modalità operative per garantire il rispetto:
- degli obblighi previsti dalla normativa in capo all’azienda distributrice concessionaria nei confronti degli utenti finali;

- degli obblighi previsti dalla normativa in capo alla cooperativa, in qualità di gestore di una rete con obbligo di connessione di terzi.
- 6.6 Il soggetto che applica le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura agli utenti della cooperativa, nonché le modalità di ripartizione del gettito derivante dall'applicazione delle stesse, saranno stabiliti negli accordi medesimi, come regolati dalla/e convenzione/i di cui al precedente punto 6.5. Nulla osta, però, all'eventualità che la cooperativa sia considerata dall'impresa distributrice, alla stregua di un una rete con obbligo di connessione di terzi sottesa, che preleva energia dai punti di interconnessione con l'impresa distributrice stessa, salvaguardando in tal modo i rapporti statutari tra la cooperativa e i propri soci. In questo caso la cooperativa riconoscerà all'impresa distributrice i corrispettivi di cui alla parte 2, titolo II, sezione 3, articolo 14 del TIT per l'energia prelevata dalla rete dell'impresa distributrice stessa.
- 6.7 Tutti i clienti finali della cooperativa devono comunque pagare le componenti tariffarie A, UC e MCT per la totalità dell'energia prelevata dalla rete di distribuzione, come qualsiasi altro utente del sistema elettrico, per le stesse considerazioni di cui ai punti 5.12 e 5.13.
- 6.8 Per quanto riguarda l'approvvigionamento di energia elettrica, vale quanto esposto nel precedente capitolo 5.
- 6.9 Un caso particolare riconducibile alla proposta del presente paragrafo è rappresentato dalle cooperative che non producono energia elettrica con propri impianti di produzione, ma usufruiscono di forniture di energia elettrica a prezzi ridotti in virtù di diritti acquisiti nel passato (es: sottensioni a risarcimento di pregressi diritti di utilizzo di salti idrici deviati su altri impianti).
- 6.10 Non si ravvisa però la necessità di una regolazione specifica per tale casistica; l'unica peculiarità è connessa al punto di immissione dell'energia, ovvero se quest'ultima sia fornita franco impianto di produzione o franco rete della cooperativa. In entrambi i casi, al distributore, a cui la rete della cooperativa è sottesa, spettano i corrispettivi per il trasporto: nel primo caso, saranno carico della cooperativa, nel secondo caso a carico del soggetto cui compete il risarcimento.

Effetti della soluzione proposta

- 6.11 La soluzione proposta promuove la tutela degli interessi degli utenti finali per gli stessi motivi ricordati nel precedente punto 5.41.
- 6.12 Detta soluzione favorisce la stabilità regolatoria e garantisce il rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni per l'accesso e l'erogazione dei servizi, in quanto prevede il rispetto di detta normativa, lasciando alla contrattazione tra le parti solo la regolazione dei rispettivi obblighi.
- 6.13 Infine la proposta comporta l'armonizzazione delle regole con l'evoluzione del processo di liberalizzazione, prevedendo che il cliente socio sia considerato come un cliente sul mercato libero.

S11 Si ritiene che sia individuabile una soluzione alternativa a quelle proposte, alla luce della normativa in vigore per il settore elettrico? In caso affermativo, descrivere la soluzione e le motivazioni per le quali si ritiene preferibile.

7 La proposta dell’Autorità per le cooperative con soli soci e senza una propria rete

- 7.1 Infine, una cooperativa con soli soci senza una propria rete (vedere punto 4.5, lettera c)) si avvale necessariamente del servizio di un’azienda distributrice terza per rifornire i propri soci. In questo caso, la cooperativa si configura come un grossista/rivenditore e i soci come clienti liberi che si approvvigionano presso la propria cooperativa.
- 7.2 I clienti soci usufruendo di un servizio di distribuzione presso una società terza hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi degli utenti di qualsiasi altra rete di distribuzione, compreso il pagamento delle componenti tariffarie A, UC e MCT per la totalità dell’energia consumata, inclusa l’energia prodotta dalla propria cooperativa.
- 7.3 Tale impostazione prescinde da particolari accordi bilaterali tra la cooperativa e il distributore (es: diritti pregressi insorgenti per razionalizzazione reti sul territorio). Nel caso tali diritti esistano e siano vigenti, le partite economiche verso il sistema potranno essere ripartite tra le parti conformemente agli accordi, ma in nessun caso potranno essere addebitati al sistema oneri aggiuntivi.